

**N. R.G. 2019/6189**



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6189/2019** promossa da:

XXXXXXXXXX con il patrocinio dell'avv. FESTELLI MARCO (C.F. FSTMRC71R04E202M) , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FESTELLI MARCO

**PARTE ATTRICE/RICORRENTE**

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580 ) con il patrocinio dell' AVVOCATURA DELLO STATO con elezione di domicilio in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso e nello studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO

**PARTE CONVENUTA/RESISTENTE**

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (07756511007) con il patrocinio dell' AVVOCATURA DELLO STATO con elezione di domicilio in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso e nello studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO

**INTERVENUTO**

Il Giudice dott. Giovanna Colzi,

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.**

VISTO il ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. da XXXXXXXXXXXX nel quale i ricorrenti espongono di avere investito la somma di

L. 5.000.000 in data 9/1/1995 nel buono fruttifero postale AD 000.72 presso la filiale Poste di Sasso D'Ombrone; di avere chiesto il rimborso del buono a luglio 2017 alle Poste di Grosseto che veniva negato per prescrizione decennale; di avere introdotto procedimento di mediazione al quale le Poste non aderivano; di avere convenuto davanti al Tribunale di Grosseto le Poste Italiane in data 8/2/2018, procedimento all'esito del quale il Giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane in favore del Ministero dell'Economia e Finanze, giusto il decreto 5/12/2013; di avere quindi introdotto il presente procedimento per sentire dichiarare il mancato decorso della prescrizione ed il diritto al rimborso del Buono fruttifero postale, con condanna del Ministero al rimborso della somma per capitale e interessi.

VISTE le conclusioni di cui al ricorso *“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze, espletati gli incumbenti di rito, dichiarare ed accertare che i ricorrenti hanno diritto, non essendo maturata la prescrizione, al rimborso di capitale ed interessi promessi del buono postale fruttifero AD-n.000.72 sottoscritto e stipulato il 9.1.1995 presso la filiale postale di Sasso D'ombrone (GR), conseguentemente condanni il Ministero dell'Economia e delle Finanze al rimborso del capitale di lire 5.000.000 (cinquemilioni di vecchie lire) ed alla liquidazione di tutti gli interessi convenzionalmente promessi e maturati in favore dei ricorrenti (che sommati al capitale fanno “scattare” la competenza del Tribunale in quanto si tratta di somme sicuramente superiore ai 5.000,00 euro).Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte alla refusione delle spese del tentativo di mediazione pari ad euro 48,80*

RILEVATO che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati regolarmente in data 18/07/2019 al Ministero presso l'Avvocatura di Stato, la quale non si è costituita, onde alla prima udienza del 02/10/2019 ne è stata dichiarata la contumacia ed è stato disposto il procedimento di mediazione obbligatoria, mantenendosi il rito sommario;

che il Ministero convenuto si costituiva tardivamente in data 19/02/2020 insieme a Cassa Depositi e Prestiti spa, ribadendo la propria legittimazione passiva in relazione al BFP serie AD, stante il trasferimento di tali titoli al MEF in forza del DM 5/12/2003 art. 3 comma 4 Lett. D di esecuzione del DL 30/9/2003 n. 269 (che nel trasformare Cassa Depositi e Prestiti in spa ha determinato quali fossero i titoli da trattenere e quali quelli da trasferire al Ministero); eccependo – a sostegno della costituzione di Cassa Depositi e Prestiti spa - che ad essa è attribuita *ex lege* la rappresentanza sostanziale e processuale straordinaria del MEF ex art. 4 comma 2 lett. C del DM 5/12/2003; nel merito il convenuto eccepiva la esclusiva responsabilità di Poste Italiane nell'attività di collocamento e rimborso e la conoscibilità dei termini di rimborso in forza della pubblicazione su GU del DM 23/7/1987 nonché l'irrilevanza della illeggibilità del titolo; affermava l'avvenuta

prescrizione del diritto in data 9/1/2016 ossia 10 anni dopo il termine di scadenza del BFP (11 anni), e in ipotesi di irregolarità nell'emissione, il proprio difetto di legittimazione passiva sussistendo responsabilità civile da attribuirsi a Poste Italiane spa; in via istruttoria disconosceva la conformità della copia del titolo all'originale; così concludeva *Voglia il Tribunale adito:- rigettare in quanto infondate le domande dei ricorrenti;- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di MEF e CDP in caso di ritenuta sussistenza di responsabilità civile, da attribuirsi a Poste Italiane spa. Con vittoria di compensi giudiziali.*

DATO ATTO che all'udienza del 24/02/2020 l'attore chiedeva in ipotesi la chiamata in causa di Poste Italiane e si dichiarava pronta a produrre l'originale, che veniva depositato in Cancelleria in data 3/11/2020;

che la chiamata in causa del terzo Poste Italiane non veniva autorizzata e la mediazione dava esito negativo per mancata partecipazione del Ministero;

che la causa istruita documentalmente veniva rinviata per la decisione all'udienza di cui sopra;

#### OSSERVA IN DIRITTO

In via preliminare deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, stante la costituzione in corso di causa.

Sempre in via preliminare va confermato il rigetto della chiamata in causa del terzo Poste Italiane spa avanzata dai ricorrenti nel corso del giudizio a seguito della costituzione tardiva della convenuta: ciò non solo in base all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. non appellata e quindi passata in giudicato fra le parti attrici e Poste Italiane, resa dal Tribunale di Grosseto che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva a fronte dell'eccezione avanzata dalla medesima Poste Italiane spa, e che impedisce ai ricorrenti di avanzare nuovamente detta domanda verso la stessa parte ; ma anche perché l'eccezione del convenuto MEF di difetto di legittimazione passiva risulta infondata, vista la indubbia titolarità del rapporto da parte del MEF stesso *ex lege* e visto il ruolo di collocatore di Poste Italiane, nei confronti del quale vi possono essere meri profili di responsabilità obbligatori e risarcitori che non eliminano la titolarità sostanziale del rapporto rilevante ai fini della domanda di rimborso del BFP.

Sempre in via preliminare è acclarata la conformità della copia del buono postale all'originale cartaceo depositato dall'attore nel corso del giudizio: non vi sono state infatti contestazioni da parte del convenuto alla successiva udienza cartolare e nelle note di trattazione, onde la questione relativa alla conformità del BFP deve ritenersi superata.

NEL MERITO il ricorso risulta fondato, atteso che, per giurisprudenza della S.C., il buono costituisce il titolo contrattuale e le condizioni ivi indicate prevalgono rispetto a quelle indicate nei decreti ministeriali di emissione ( *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono* . Cassazione civile sez. I, 31/07/2017, n.19002,in senso conforme Tribunale Ferrara, 04/03/2020).

Il titolo in questione BFP serie AD n.000.72 emesso il 09/01/1995 reca sul retro un timbro assolutamente illeggibile che non rende in alcun modo nota all'intestatario la data di possibile scadenza , né i termini per l'incasso, rendendo così impossibile ai ricorrenti calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto e quindi non individuandosi nei confronti del risparmiatore il *dies a quo* ai fini della decorrenza della prescrizione.

Non è condivisibile quanto sostenuto dalla convenuta, ossia che le condizioni siano conoscibili tramite la pubblicazione in GU del *relativo DM istitutivo (contenente tutte le condizioni economiche dell'investimento) che, nel caso di specie, è rappresentato dal DM Tesoro 23 luglio 1987*, posto che nel rapporto privatistico e contrattuale fra collocatore e risparmiatore è dal titolo che quest'ultimo evince la durata e i termini del rapporto al momento della sua emissione.

Premesso infatti che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963), da esso nondimeno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza. Non si tratta quindi della diversa problematica della integrazione del tasso di interesse ad opera di normativa successiva all'emissione , ma dell'irregolare ed illeggibile inserimento nel titolo dell'elemento essenziale della data di scadenza , senza il quale non può dirsi individuabile ed esercitabile da parte del risparmiatore, che in base esclusivamente al titolo in suo possesso deve essere informato della durata del diritto.

Posto quindi che il timbro è stato irregolarmente ed illeggibilmente apposto da Poste Italiane spa, che ciò ha determinato nei ricorrenti la mancata conoscenza del termine di decorrenza per la

riscossione, non può dirsi prescritto il diritto al rimborso nei confronti del convenuto, così come nei confronti dell'intervenuto volontario Cassa Depositi e Prestiti spa.

La domanda deve quindi essere accolta.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta e intervenuta, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, parametri minimi in conseguenza della sommarietà del rito.

Il Tribunale di Firenze, stante quanto sopra,

**P.Q.M.**

- revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto;
- accerta il diritto dei ricorrenti, in quanto non prescritto, al rimborso di capitale ed interessi di cui al buono postale fruttifero AD- n.000.72 sottoscritto e stipulato il 9.1.1995 presso la filiale postale di Sasso D'ombrore (GR),
- condanna la Cassa Depositi e Prestiti spa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze al rimborso del capitale di € 2.582,28 (L. 5.000.000) ed alla liquidazione degli interessi maturati in favore dei ricorrenti;
- condanna il convenuto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali , Iva e CPA, nonché anticipazioni di euro 48,80 , nonché di € 76,00.

Si comunichi.

Firenze, 18 gennaio 2021

Il Giudice  
dott. Giovanna Colzi